

Le cause di esclusione dagli ISA 2021 periodo 2020

di [Devis Nucibella](#)

Pubblicato il 26 Aprile 2021

Facciamo il punto sulle 3 cause di esclusione dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), introdotte recentemente dal MEF, che si vanno ad aggiungere a quelle già stabilite dal Decreto Rilancio. Quali sono i soggetti coinvolti?

L'art. 148, [DL n. 34/2020](#), c.d. "Decreto Rilancio" ha previsto la possibilità di introdurre **ulteriori cause di esclusione** dall'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, c.d. **Isa**.

In ottemperanza a ciò il MEF ha introdotto 3 nuove cause di esclusione dall'applicazione degli Indici in vigore per il 2020, applicabili ai soggetti che:

- hanno subito una **diminuzione di almeno il 33% dei ricavi/compensi 2020 rispetto a quelli del 2019**;
- hanno aperto la **partita IVA a partire dall'1.1.2019**;
- esercitano, in maniera prevalente le attività **economiche individuate da una specifica Tabella** (trattasi di 85 attività riguardanti prevalentemente i settori del commercio e dei servizi).

Il Decreto del MEF ha poi confermato le altre cause di esclusione previste negli anni scorsi.



NdR: Potrebbe interessarti anche...[Pochi contribuenti si troveranno per il 2020 di fronte al giudizio degli Isa](#)

In questo articolo parleremo di:

- **Approvazione ISA 2021 periodo 2020**
- **Le 3 nuove cause di esclusione dagli ISA**
 - **Diminuzione del 33% dei ricavi**
 - **Apertura Partita Iva dall'1.1.2019**
 - **Esercizio di specifiche attività**
 - Compilazione del modello
- **Causa di esclusione approvata dalla Commissione Esperti il 9 aprile 2021**
- **Le altre cause di esclusione dagli ISA**
- **Riepilogo**

Approvazione ISA 2021 periodo 2020

Ai sensi del [comma 2 dell'art. 9-bis, D.L. n. 50/2017](#) gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono approvati dal MEF con un apposito Decreto da emanare entro il 31.12 del periodo d'imposta per il quale sono applicati.

Tuttavia, il **comma 1, art. 148 D.L. 34/2020** (c.d. "Decreto Rilancio") ha **differito**, per i periodi di imposta 2020 e 2021 i **termini** di cui all'articolo 9-bis, comma 2, D.L. n. 50/2017, per l'**approvazione** degli indici e per la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.

Con **Decreto del Ministero Economia e Finanze 2 febbraio 2021**, sono stati, così, approvati 87 ISA relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.

Si tratta per lo più di evoluzioni di indici approvati nel 2018 e possono essere applicati a partire dal periodo d'imposta 2020.

Il **Provvedimento 28/01/2021** ha **approvato 175 modelli** per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi ISA, da utilizzare per il periodo di imposta 2020 e individuato le modalità di acquisizione degli "ulteriori dati" necessari ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2020.

Il suddetto provvedimento ha, inoltre, individuato:

- i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021;
- le modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2020 e il programma delle elaborazioni degli ISA applicabili a partire dal periodo di imposta 2021.

MODELLI ISA 2021				
COMMERCIO	SERVIZI	PROFESSIONISTI	MANIFATTURE	AGRICOLTURA
52	61	23	37	2

Nuove cause di esclusione dagli ISA

L'art. 148 del D.L. 34/2020 ("Decreto Rilancio") ha previsto, al fine di tenere in considerazione gli effetti causati dall'emergenza sanitaria Covid-19 per i periodi d'imposta in corso al 31/12/2020 e 2021 la possibilità di definire specifiche metodologie per l'applicazione degli ISA ("correttivi") e di prevedere **ulteriori cause di esclusione dall'applicazione degli Indici** (conformemente a quanto previsto dall'art. 9-bis, co. 7, D.L. 50/2017, che demanda al MEF la possibilità di individuare, di anno in anno, delle specifiche cause di esclusione).

In applicazione di quanto sopra, il D.M. del 2/02/2021 ha introdotto 3 ulteriori cause di esclusione da applicazione degli ISA che si aggiungono a quelle preesistenti la cui individuazione è avvenuta in continuità con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i destinatari, nel 2020, di contributi/ristori per fronteggiare la crisi indotta dall'emergenza sanitaria.

In particolare, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2020, gli ISA non si applicano ai soggetti che:

1. nel periodo d'imposta 2020 abbiano subito, rispetto al periodo d'imposta 2019, una **diminuzione di almeno il 33% dei ricavi** (ex art. 85, co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) e e), o dei compensi (ex co. 1, art. 54, TUIR);
2. hanno aperto la **partita IVA a partire dal 1/01/2019**;
3. esercitano, in maniera prevalente, **le attività economiche individuate dai 85 codici ATEC**

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento